



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

Reg. Ord. n. 19

del 28 Dicembre 2018

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI PER IL PERIODO DAL 28 DICEMBRE AL 6 GENNAIO DI OGNI ANNO

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE

- è consuetudine festeggiare le Festività Natalizie e soprattutto la notte di Capodanno con lo scoppio di petardi, botti e artifici pirotecnici;
- la cronaca nazionale, ogni anno, riferisce del sequestro, da parte degli organi predisposti, di ingenti quantità di artifici illeciti immessi abusivamente in commercio;
- lo scoppio degli ordigni pirotecnici, anche quelli leciti, genera un fragore che turba la vita cittadina, in modo particolare quella di anziani, minori e persone con particolari patologie sia quanto esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano;
- tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l'integrità fisica delle persone e degli animali;
- danni dall'utilizzo di simili artifici possono determinare potenziali rischi d'incendio discendenti dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli in transito causandone il ferimento e nei casi più gravi la morte oltre che a causare danno alla libera circolazione dei mezzi;
- esiste un pericolo oggettivo anche nel caso di petardi in libera vendita poiché in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia, sia per chi solamente assiste o transita nel luogo dello scoppio;

### CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione Comunale intende appellarsi al senso di responsabilità individuale, buon senso e sensibilità collettiva per prevenire ogni rischio collegato all'ordine, alla incolumità ed alla sicurezza pubblica;

- la mancanza di un provvedimento interdittivo all'uso dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico con il risultato di impedirne la fruibilità

## VISTI

- L'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza"
- L'articolo 54 comma 4 del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in L. 24 Luglio 2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare atti contingibili ed urgenti necessari a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, dandone preventiva informazione al Prefetto;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il proprio regolamento di Polizia Urbana che agli articoli 5 e 7 vieta di sparare mortaretti o simili, di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati;

## ORDINA

Il divieto di utilizzare prodotti pirotecnici anche di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del Comune di Cairo Montenotte nonché in luoghi privati nel caso possano verificarsi ricadute su luoghi pubblici per il periodo dalle ore 22.00 del 28 dicembre alle ore 24.00 del 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di artifici esclusivamente luminosi, quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc.... l'utilizzo deve avvenire in luoghi non affollati lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte).

Gli artifici consentiti possono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18 e di affidare ai bambini prodotti che anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

## RACCOMANDA

Ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché si contenga, nel limite del possibile, il disagio provocato dagli scoppi.

A tutti di vigilare sui minori soprattutto informandoli di non raccogliere eventuali artifici inesplosi

Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito saranno punite con una sanzione amministrativa da E. 25,00 a E. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis comma 1 del D.Lgs 18/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a E. 50,00, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/91.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli art. 347 del Codice di Procedura Penale.

### **MANDA**

Alla Prefettura di Savona

Alle forze dell'ordine per l'osservanza di quanto contenuto nel presente atto

La presente ordinanza verrà resa nota alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul portale web del Comune.

### **AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 Agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso al provvedimento è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova entro gg. 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro gg. 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio

Cairo Montenotte 28 Dicembre 2018



IL SINDACO  
Paolo Lambertini

